

Disciplina sperimentale degli acquisti sottosoglia per l'affidamento di servizi e forniture realizzate dalla Federazione nazionale degli Ordini della Professione Sanitaria di Fisioterapista (FNOFI)
(D.Lgs. n. 36/2023)

Art. 1 Finalità, ambito applicativo e principi generali

1.1. La presente disciplina riguarda tutte le procedure realizzate dalla Federazione nazionale degli Ordini della Professione Sanitaria di Fisioterapista (FNOFI) per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria come declinate dagli artt. 48 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" - di seguito "Codice") e definisce:

- a) l'assetto organizzativo;
- b) le fasce di importo;
- c) le modalità di conduzione delle consultazioni degli operatori economici, delle indagini di mercato e i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta.

1.2. La presente disciplina attua i principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e gli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del Codice e mira ad assicurare la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento.

1.3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

1.4. Tutti gli acquisti sono effettuati esclusivamente in forma telematica attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in attuazione dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato dalla Legge n. 145/2018 o attraverso altra Piattaforma di Approvvigionamento Digitale certificate (PAD), ai sensi delle delibere ANAC del 13 dicembre 2023 e del 10 gennaio 2024, in modo tale da garantire il rispetto delle procedure in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

1.5. A prescindere dall'importo, tutti gli acquisti devono essere programmati al fine del controllo della spesa. Pertanto, tutti i fabbisogni devono essere preventivamente comunicati dalla Direzione FNOFI al Tesoriere Nazionale, in accordo a quanto previsto dall'art. 59 del Regolamento Interno e di Organizzazione della FNOFI, approvato in data 30 dicembre 2023

dal Consiglio nazionale, e dagli articoli 24 e seguenti del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FNOFI, approvato in data 2 febbraio 2023.

1.6. Limitatamente a specifiche tipologie di fabbisogni, ove la FNOFI rilevi la necessità di sopperire con immediatezza ad esigenze funzionali sino all'importo di Euro 1.000,00, la relativa acquisizione, ove non perseguibile con il ricorso a piattaforme digitali, potrà avvenire, in deroga al presente documento, tramite carte di pagamento prepagate o bonifico bancario, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di antiriciclaggio e delle procedure vigenti. Gli acquisti di cui al presente comma devono essere espressamente autorizzate dal Tesoriere nazionale su richiesta del Direttore.

Art. 2 Procedure di affidamento in relazione all'importo del contratto

2.1. Si procede all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, nel rispetto del principio della digitalizzazione dei contratti pubblici, con le seguenti modalità:

- a) importo inferiore a € 40.000: affidamento diretto "puro" senza consultazione di più operatori economici nel rispetto del principio di rotazione;
- b) importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 143.000: affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici;

Nel caso di variazione in aumento o in diminuzione della soglia stabilita dall'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice per l'affidamento diretto, si intende automaticamente adeguata anche la soglia di cui alle lettere che precedono.

Art. 3 Acquisti di importo inferiore a € 40.000

3.1. È individuato nel dirigente il Responsabile Unico del Progetto (di seguito, RUP) ai sensi dell'art. 15 del Codice, il quale procede all'affidamento diretto "puro" attraverso la richiesta di preventivo ad un unico operatore economico nel rispetto dei principi di massima tempestività e semplificazione. In caso di assenza del dirigente le funzioni di RUP sono garantite dal legale rappresentante della FNOFI.

3.2. L'operatore economico scelto deve essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e può essere individuato anche tra gli iscritti nell'elenco fornitori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Al fine della

verifica del possesso delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:

a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet;

b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico da consultare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente le esperienze maturate nell'ambito dell'oggetto dell'affidamento a corredo del preventivo.

3.3. L'operatore economico attesta, ai sensi dell'art. 52 del Codice, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il controllo delle dichiarazioni è effettuato ai sensi del successivo punto 3.8.

3.4. Il RUP procede all'affidamento nel rispetto del principio di rotazione: pertanto, nel caso in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico e all'interno della medesima fascia di importo (fino a € 40.000) l'affidamento non potrà essere disposto in favore del medesimo fornitore.

3.5. È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti nel rispetto delle prescrizioni fornite nel paragrafo "Rotazione" del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT), approvato con delibera n. 5/CC/2024 del Comitato Centrale in data 17 gennaio 2024.

3.6. L'affidamento è effettuato tramite decisione a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice, con la quale il RUP:

a) individua l'oggetto e l'importo dell'affidamento;

b) individua il contraente e le ragioni della sua scelta, in base alle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

c) attesta la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; d) attesta il rispetto del principio di rotazione;

3.7. Dato l'importo esiguo dell'affidamento, non è richiesta la garanzia definitiva.

3.8. Annualmente la FNOFI verifica le dichiarazioni di cui al punto 3.3., previo sorteggio di un campione del 20% degli affidamenti effettuati. Si applica in caso di mancata conferma del possesso dei requisiti l'art. 52, comma 2 del Codice.

Art. 4 Acquisti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 143.000

4.1. È individuato nel dirigente della FNOFI il Responsabile Unico del Progetto (di seguito, RUP) ai sensi dell'art. 15 del Codice. In caso di assenza del dirigente le funzioni di RUP sono garantite dal legale rappresentante della FNOFI.

4.2. Al fine di garantire la concorrenza e il rispetto del principio di economicità, il RUP procede all'affidamento diretto previa consultazione di operatori economici, senza che ciò implichi l'esperimento di una gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico. L'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta.

4.3. Il RUP consulta gli operatori economici tramite indagini di mercato pubblicate sulla piattaforma MEPA e/o sul profilo del committente: gli operatori interessati presentano, a corredo del preventivo, una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente le pregresse esperienze maturate nell'ambito dell'oggetto dell'affidamento, oltreché il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

4.4. Il RUP procede alla comparazione dei preventivi valorizzando nella valutazione l'esperienza pregressa idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli aspetti qualitativi e il prezzo.

4.5. L'affidamento è realizzato tramite decisione a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice con la quale il RUP:

- a) individua l'oggetto e l'importo dell'affidamento; b) individua il contraente e motiva le ragioni della sua scelta;
- c) attesta la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

4.6. Il RUP può non richiedere la garanzia definitiva, motivando nella decisione a contrarre, avuto riguardo, tra l'altro:

- a) alla notoria affidabilità del contraente;
- b) all'esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata).

4.7. È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 143.000 nel rispetto delle prescrizioni fornite nel paragrafo "Rotazione" del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT) approvato con delibera 5/CC/2024 del Comitato Centrale in data 17 gennaio 2024.

Art. 5 Acquisti di importo compreso tra € 143.000 e la soglia comunitaria

5.1. È individuato nel dirigente il Responsabile Unico del Progetto (di seguito, RUP) ai sensi dell'art. 15 del Codice. In caso di assenza del dirigente le funzioni di RUP sono garantite dal legale rappresentante della FNOFI.

5.2. Il RUP procede all'affidamento attraverso le procedure previste dal D.Lgs. n. 36/2023.

5.3. La procedura prende avvio con la decisione a contrarre che contiene gli elementi di cui all'art. 17, comma 1 del Codice e si conclude con il decreto di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta.

5.4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata la commissione ai sensi dell'art. 51 del Codice. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la valutazione dell'offerta è effettuata dal RUP.

Art. 6 Servizi legali

6.1 L'affidamento dei servizi legali, individuati dall'art. 56, comma 1, lett. h), del Codice, sono esclusi dall'applicazione del Codice. In ragione di ciò, essendo caratterizzati da un rapporto fiduciario *intuitu personae*, non saranno soggetti alla necessità di svolgere una vera e propria procedura comparativa, dovendosi invece rispettare i «principi generali che regolano l'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione». In conseguenza di quanto appena evidenziato, nell'affidamento dei servizi legali qui considerati la FNOFI si atterrà al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

6.2. In ordine alla procedura di conferimento degli incarichi *de quibus*, presupponendo che si tratti pur sempre di appalti "sotto soglia", i passaggi nei quali essa sarà articolata, qualora compatibili con l'urgenza di provvedere alla tutela degli interessi della FNOFI, saranno i seguenti, fermo restando che per i servizi di valore inferiore ai 20.000 euro non sarà necessaria né l'istituzione di un albo dei professionisti, né l'acquisizione di preventivi:

- istituzione di un elenco "ristretto" di professionisti al quale attingere ai fini della richiesta di preventivi per la prestazione dell'incarico;
 - selezione degli operatori qualificati sulla base di criteri non discriminatori.
- Nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti e non conciliabili con i tempi sia pur stretti e semplificati richiesti dall'attuazione dei principi in argomento, sarà ritenuta ammissibile una scelta diretta, ma motivata;

- invio delle richieste di preventivo agli operatori selezionati;
- comparazione tra i preventivi pervenuti e scelta dell'affidatario, tenendo conto anche del curriculum professionale di quest'ultimo;
- pubblicazione sul sito web dei verbali delle sedute in ordine alla scelta dell'affidatario; degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico (art. 15, d.lgs. n. 33 del 2013); del curriculum vitae dell'affidatario (art. 15, d.lgs. n. 33 del 2013); dei dati relativi all'assunzione dell'incarico, alla titolarità delle cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. e allo svolgimento di attività professionali (art. 15, d.lgs. n. 33 del 2013); dei compensi percepiti, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato (art. 15, d.lgs. n. 33 del 2013);
- stipula del contratto;
- pubblicazione degli importi versati per l'acquisizione del servizio, sulla base dello specifico consenso espresso dal professionista all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 7 Monitoraggio e Trasparenza

7.1. Al fine del monitoraggio e della trasparenza degli affidamenti di beni e servizi effettuati, la FNOFI pubblica gli affidamenti diretti o espletati con procedura informale di richiesta di preventivi, ivi inclusi quelli per importi di spesa minimi, non risultando allo stato la presenza di soglie normative per la pubblicazione. La pubblicazione dei dati deve effettuarsi tramite le tabelle di cui all'art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012 e devono comprendere anche quelli relativi agli acquisti effettuati tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

7.2. La FNOFI procede, attraverso gli strumenti digitali predisposti, alla trasmissione dei dati all'ANAC.

Art. 8 Clausola di chiusura

8.1. Per tutto quanto non previsto dal presente documento, si applicano le vigenti norme del Codice e dei relativi allegati.